



CAPITANERIA DI PORTO DI SALERNO

ORDINANZA N. 1/2015

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Salerno.

- VISTE:** le disposizioni per l'accertamento della particolare competenza da parte dei "compensatori di bussola", a suo tempo impartite dall'allora Ministro delle Comunicazioni – Direzione Generale della Marina Mercantile, con il foglio d'ordini 10.05.1928 – art1;
- VISTO:** l'art.141.6 del D.P.R. 08.11.1991 n°435, il quale prevede che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo, in quanto attività strettamente attinente alla Sicurezza della Navigazione, deve essere effettuata da persone particolarmente competenti ed autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 29.09.1999 n°388 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto", ed in particolare all'art.7 dello stesso Decreto che prevede per le bussole magnetiche la compensazione da parte di persone competenti ed autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO:** il Decreto 5 agosto 2002, n°218, ed in particolare l'art.27.2 che prevede che "La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima";
- VISTA:** la Circolare titolo "Sicurezza della Navigazione", serie generale n°48 in data 27.01.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che abroga la Circolare serie I n°23 Polizia della Navigazione del 30.06.1932, del Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale della Marina Mercantile, richiamata dal dispaccio n°310589-R/PG del 05.03.1977 del Ministero della Marina Mercantile Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo;
- VISTA:** la Circolare titolo "Sicurezza della Navigazione", serie generale n°101/2014 in data 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con la quale sono state rese disposizioni disciplinanti l'attività di compensatori di bussola;
- VISTO:** il dispaccio prot. n°DEM3/sp01100 in data 26.11.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che prevede che i soggetti esercenti "attività professionali specificamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in più porti nazionali", non debbano essere iscritti in "alcun registro tenuto da Autorità Marittima o Portuale";
- VISTA:** la propria ordinanza n°22/2014 del 12.03.2014 relativa all'attività di Compensatori di Bussole;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del Relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art.1

Coloro che intendano esercitare l'attività di "Compensatore di bussole" nei porti e approdi ricadenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Salerno, devono essere muniti di autorizzazione rilasciata a seguito dell'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli che seguono, così come individuati dalla Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto 6 – Ufficio II – Sezione 1°, Titolo Sicurezza della Navigazione Serie Generale n.101/2014 in data 17 febbraio 2014.

Art.2

Per ottenere l'autorizzazione occorre presentare un'apposita istanza in carta legale, del valore corrente, dalla quale si evincano le generalità complete del richiedente e corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25.07.1998 n°286;
- b) Titolo professione marittimo di Capitano di Lungo Corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3.000 GT ovvero certificazione rilasciata dall'università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (sono escluse nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre);
- c) Documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- d) Iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti – ai sensi del R.D. 20.09.1934 n°2011 e del D.M. 29.12.1979 della Camera di commercio in categoria attinenti allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazioni di bussole;
- e) Non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

I requisiti di cui ai punti a) ed e) possono essere autocertificati in sede di istanza.

Art.3

L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- 1) In caso di morte;
- 2) Rinuncia da parte dell'interessato;
- 3) Per pensionamento;
- 4) Per la perdita dei requisiti di cui all'art.1 lettere a) ed e).

Art.4

A coloro che risultano già autorizzati all'esercizio di attività di compensatori di bussola nei porti nei porti e approdi ricadenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Salerno alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sarà rilasciata una nuova autorizzazione previo accertamento del possesso del requisito di cui al punto e) dell'art.1.

Art. 5

I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività di compensatore di bussole, rilasciata da qualsiasi Autorità marittima in aderenza alla Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto 6 – Ufficio II – Sezione 1°, Titolo Sicurezza della Navigazione Serie Generale n°101/2014 del 17 febbraio 2014, possono esercitare l'attività di compensatore anche nel Circondario Marittimo di Salerno previa notifica all'Autorità Marittima di copia dell'autorizzazione in parola.

Quanto sopra risulta necessario per consentire l'apposizione del visto sulle tabelle di deviazione delle bussole da parte dell'Autorità Marittima.

Art. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a termine di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza, che entra in vigore dalla data odierna ed abroga l'ordinanza n°22/2014 citata in premessa e che viene pubblicizzata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio ed inclusa nel sito on-line www.salerno.guardiacostiera.it al link ordinanze.

Salerno, 20/01/2015

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gaetano ANGORA

Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio – Art. 19 DPR 445/2000